



Deliberazione giunta regionale n.953 del 21/12/2010

A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore: 02 - Sport, Tempo Libero e Spettacolo

Oggetto:

D.D.L. "Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale". Provvedimenti.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che la Regione Campania, ai sensi dell'art. 117, comma terzo della Costituzione e dei Principi sanciti nella Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali firmata a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata con Legge 19/02/2007 n. 19, riconosce la pratica della lettura quale strumento insostituibile per la circolazione delle idee, la crescita sociale e culturale dei cittadini, la crescita di un'opinione pubblica democratica e consapevole, la salvaguardia della diversità culturale;
- che la Regione, già con L.R. 30/1990, nell'ambito delle competenze in materia di promozione e valorizzazione della cultura, promuove e sostiene il libro, nelle sue forme più articolate, la lettura e la produzione del libro fondata sulla piccola e media impresa editoriale regionale campana;
- che l'attività editoriale nella Regione Campania è caratterizzata da un notevole numero di case editrici di piccola e media grandezza, nonché da una riconosciuta produzione libraria, articolata in più ambiti di interessi e materia (storia, arte, tradizioni culturali, filosofia, narrativa per ragazzi, beni culturali, turismo, architettura e sociologia);
- che lo sviluppo del settore "editoria" deve far leva sulle specifiche realtà locali, la cui ricchezza e peculiarità di iniziative editoriali rappresenta un enorme patrimonio attento alle esigenze socio-culturali delle regione e di un mercato di dimensione nazionale ed internazionale, con particolare attenzione alle possibilità di sviluppo nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea e del Mediterraneo;
- che l' "editoria" rappresenta, altresì, uno strumento di fondamentale importanza per un processo di miglioramento della qualità della vita e di integrazione sociale, teso a garantire il pluralismo culturale e la possibilità di uno sbocco professionale di notevoli dimensioni per una larga fascia di giovani;
- che il richiamato disegno di legge si propone di disciplinare e sostenere in maniera più adeguata e moderna l'attività dell'imprenditoria editoriale e di fornire, al tempo stesso, un'offerta culturale migliore alla comunità di cittadini;

CONSIDERATA

- la necessità di adottare una nuova legge regionale, che regoli la materia della promozione e del sostegno dell'editoria libraria regionale, dando anche seguito, in tal modo, al significativo confronto con le parti sociali interessate (editori e librai);

VISTO

- l'allegato schema di disegno di legge, avente ad oggetto "Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale", corredato della relazione tecnica e di quella finanziaria;
- il parere favorevole dell'Ufficio Legislativo espresso con nota n. 9749/UDCP/GAB/UL del 21/12/2010;
- l'art. 117 della Costituzione;

RITENUTO

- di dover trasmettere il suddetto disegno di legge al Consiglio regionale, proponendone l'approvazione;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni indicate nella parte espositiva, che di seguito si intendono integralmente riportate:

- di approvare l'allegato disegno di legge, con annesse relazioni tecnico e finanziaria, avente ad oggetto: "Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale";
- di inviare il presente disegno di legge al Consiglio regionale per gli adempimenti di competenza, nonché alle AA.GG.CC. Gabinetto del Presidente, Politiche Sociali, Bilancio Ragioneria e Tributi e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Disegno di legge
Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione, nonché dei principi sanciti nella Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, firmata a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, riconosce la pratica della lettura quale strumento insostituibile per la circolazione delle idee, la crescita sociale e culturale dei cittadini, la crescita di una opinione pubblica democratica e consapevole, la salvaguardia della diversità culturale.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle competenze in materia di promozione e valorizzazione della cultura, promuove e sostiene il libro, anche nelle sue forme più articolate e multimediali, la lettura e la produzione del libro fondata sulla piccola e media impresa editoriale regionale campana.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione attua i seguenti interventi:
 - a) pubblicazione elenco delle imprese editoriali campane beneficiarie degli interventi previsti dalla presente legge;
 - b) incentivazione alla diffusione del libro;
 - c) istituzione del centro di documentazione sull'attività editoriale e multimediale;
 - d) realizzazione di uno sportello informativo sulle attività del settore;
 - e) realizzazione di un portale del libro campano contenente il catalogo e le novità della produzione degli editori regionali;
 - f) erogazione di contributi;
 - g) acquisto annuale delle novità editoriali campane;
 - h) istituzione di premi per favorire e promuovere i progetti delle imprese campane operanti nel settore editoriale.

Art. 2

Contributi e sostegno alle attività

1. I contributi previsti nella presente legge sono concessi nei limiti della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore.

Art. 3

Contributi a favore delle imprese editoriali librerie campane

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi ad editori campani singoli o associati per le seguenti attività:
 - a) realizzazione del prodotto finito;
 - b) progettazione, sviluppo e aggiornamento di contenuti digitali, siti web e tecnologia internet, e-commerce e di comunicazione e promozione multimediale;
 - c) attività di promozione tramite la rete libraria, la stampa e la diffusione di bollettini, novità e cataloghi, l'acquisto di spazi pubblicitari su testate e periodici di informazione di carattere locale, regionale o nazionale e l'attività di ufficio stampa;
 - d) attività di commercializzazione attraverso la distribuzione su scala regionale e nazionale;

- e) attività di ristrutturazione aziendale e ammodernamento tecnologico.

Art. 4

Modalità e tempi di presentazione delle istanze

1. Le domande per la concessione dei contributi per le attività di cui all'articolo 3 devono essere inoltrate alla Regione entro il 31 ottobre di ogni anno, corredate della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti all'articolo 7.
2. La domanda di cui al comma 1 è integrata, a seconda dell'attività per cui viene fatta la richiesta, da una relazione che indichi:
 - a) l'assetto societario e proprietario;
 - b) il piano degli investimenti che si intendono effettuare;
 - c) il piano finanziario;
 - d) gli interventi promozionali e industriali che si intendono realizzare.
3. L'assegnazione del contributo è comunicata ai soggetti interessati a cura dell'ufficio competente entro il 28 febbraio successivo.
4. Il contributo è erogato in due soluzioni: il 50 per cento entro novanta giorni a decorrere dal 28 febbraio ed il restante 50 per cento su presentazione di idonea documentazione contabile e di una relazione che attesti la realizzazione degli interventi indicati nella domanda di concessione del contributo.
5. La richiesta del saldo deve essere inoltrata all'ufficio competente entro e non oltre il 31 dicembre.
6. Il contributo è revocato o ridotto dall'ufficio competente, qualora:
 - a) vengano accertate irregolarità nella documentazione contabile;
 - b) vengano apportate all'iniziativa ammessa a contributo modifiche rilevanti che ne stravolgano gli intenti originari;
 - c) l'impresa perda i requisiti previsti dall'articolo 7.
7. I contributi concessi per le iniziative finanziate con la presente legge non sono cumulabili con altri contributi regionali.

Art. 5

Misura dei contributi

1. La misura massima dei contributi concedibili per le attività di cui all'articolo 3 è di € 12.000,00, ad eccezione delle attività di ristrutturazione aziendale e ammodernamento tecnologico per le quali la misura massima del contributo è di € 15.000,00.
2. Per ciascuna attività il contributo non può essere comunque superiore al 50 per cento del piano finanziario presentato nella richiesta di concessione, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. Qualora le domande di contributo vengano presentate da più aziende collegate ad un unico soggetto proprietario, in modo diretto o indiretto, il contributo non può essere comunque superiore al 40 per cento del piano finanziario presentato nella richiesta di concessione.
4. Qualora le domande di contributo vengano presentate da più aziende riunite in consorzio o associazioni temporanee di impresa, il contributo non può essere comunque superiore al 60 per cento del piano finanziario presentato nella richiesta di concessione.

Art. 6

Sostegno alle imprese editoriali

1. La Regione, al fine di sostenere le imprese editoriali e di promuoverne la competitività, può erogare contributi finanziari in conto interessi per ridurre il Tasso Annuale Netto (TAN) bancario sino alla misura del Tasso Ufficiale di Sconto (TUS) medio, calcolato sui riferimenti dell'anno precedente.
2. Il contributo va richiesto con apposita domanda, integrata da idonea documentazione bancaria, da cui si evinca il TAN applicato, la misura del fido concesso e l'importo degli interessi debitori pagati nell'anno solare precedente la richiesta. La misura del contributo non può superare € 8.000,00 per ciascuna impresa editoriale.
3. Le domande di cui ai precedenti commi devono essere inoltrate entro il 31 ottobre.

Art. 7 ***Soggetti beneficiari***

1. Possono accedere ai contributi di cui agli articoli 3 e 6 gli editori, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) imprese, costituite in forma individuale o societaria, sia di persone sia di capitali, con sede legale e operativa nel territorio regionale;
 - b) iscrizione alla Camera di commercio da almeno tre anni;
 - c) essere in possesso del codice di attività ATECO 581100 edizione di libri;
 - d) essere in possesso del codice ISBN 13;
 - e) avere quale oggetto prevalente dell'attività imprenditoriale la pubblicazione e la successiva commercializzazione di prodotti editoriali;
 - f) produzione editoriale di almeno trenta titoli in catalogo, strutturata in collane, da cui si evinca un programma ed una linea editoriale;

Art. 8 ***Misure di sostegno a favore delle librerie***

1. La Regione promuove l'attività editoriale campana anche con interventi in favore delle librerie aventi sede legale ed operativa in Campania.
2. Tali interventi consistono in un contributo massimo di € 5.000,00 e comunque non superiore al 30 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno di riferimento, per:
 - a) spese di stand, di materiale promozionale e di organizzazione di eventi per la partecipazione a fiere e mostre in Italia ed all'estero dove si espongono libri editi dagli editori campani;
 - b) spese per la presentazione di libri editi dagli editori campani.
3. Per accedere al contributo le librerie devono documentare un fatturato non inferiore al 6 per cento ed un volume di carico di almeno il 10 per cento del totale dell'anno di riferimento relativi a titoli di editori campani. Sono esclusi da questi computi i titoli fuori catalogo e quelli in adozione scolastica e universitaria.
4. Le domande di cui ai precedenti commi devono essere inoltrate entro il 31 dicembre.

Art. 9 ***Misure premiali per l'avviamento di impresa***

1. La Regione favorisce la nascita e lo sviluppo delle giovani imprese editoriali campane attraverso l'istituzione delle seguenti premialità di avviamento:
 - a) Premio di avviamento per il miglior progetto editoriale;
 - b) Premio di avviamento per il miglior prodotto editoriale multimediale;

c) Premio di avviamento per la migliore opera finalizzata alla promozione e valorizzazione della cultura letteraria campana.

2. La Regione promuove ogni iniziativa diretta a dare rilievo alle misure premiali previste dal presente articolo.

Art.10 La Giuria

1. Per l'assegnazione delle misure premiali previste dall'articolo 9, la Regione si avvale del parere insindacabile di una giuria, di cui fanno parte, oltre al dirigente della struttura regionale competente, sei esperti della materia designati:

- a) due su indicazione dell'Assessore Regionale competente, di cui uno con funzione di Presidente;
- b) due rappresentanti degli editori, su indicazione delle Associazioni di Categoria;
- c) uno su indicazione dell'Ordine dei giornalisti;
- d) uno su indicazione della Commissione Consiliare competente.

2. La giuria è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale e dura in carica due anni. I componenti esperti, di cui alle lettere a), b), c) e d), possono essere rinominati per non più di una volta.

3. Gli editori componenti la giuria, se candidati ai premi, devono astenersi dal voto.

Art.11 Requisiti e modalità di partecipazione alla misure premiali

1. Per l'ammissione alle misure premiali di avviamento, di cui all'articolo 9, le imprese editoriali devono possedere i seguenti requisiti:

- a) imprese, costituite in forma individuale o societaria, sia di persone sia di capitali, con sede legale ed operativa nel territorio regionale che siano entrate in esercizio entro i due anni dalla entrata in vigore della presente legge;
- b) iscrizione alla Camera di Commercio;
- c) oggetto prevalente dell'attività imprenditoriale la pubblicazione e la commercializzazione di prodotti editoriali;
- d) essere in possesso del codice di attività ATECO 581100 edizione di libri;
- e) essere in possesso del codice ISBN 13;
- f) sussistenza di un programma e/o di una linea editoriale.

2. Per concorrere alla assegnazione delle diverse misure premiali le imprese interessate devono presentare apposita domanda, corredata di una copia del progetto, del prodotto o dell'opera in concorso entro i termini stabiliti da apposito bando.

Art. 12 *Attività promozionali e settimana della lettura*

- 1. La Regione incoraggia e finanzia le attività promozionali del libro e della lettura proposte dagli editori, anche in collaborazione con enti locali, istituzioni, associazioni culturali e librerie aventi sede legale nella regione, nonché attività di lettura, incontri tra studenti, scrittori ed editori, letture animate da svolgersi nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri e nei luoghi dove è maggiore l'emarginazione e il disagio.
- 2. Al fine di consolidare tali attività la Regione promuove, anche in collaborazione con altri soggetti, comprese le librerie aventi sede legale e operativa nella regione, la realizzazione di mostre editoriali, fiere, settimane della lettura, momenti di aggregazione culturale, con particolare attenzione ai comuni di minore dimensione demografica.

3. La Regione si impegna annualmente all'acquisto di pubblicazioni prodotte da editori regionali, da destinare a biblioteche, scuole, enti e istituzioni di rilevante interesse culturale e sociale, sentito il Centro di documentazione dell'editoria campana (CEDEC), di cui all'articolo 15.
4. La Regione premia annualmente, in ciascuna provincia, il miglior progetto di lettura e di didattica interattiva, realizzato da istituti scolastici, avente ad oggetto libri pubblicati da case editrici campane. L'assegnazione dei premi è disposta dall'ufficio regionale competente, sentito il CEDEC.

Art. 13

Partecipazione a Fiere e Mostre del libro e del prodotto multimediale

1. La Regione partecipa alle fiere e mostre editoriali di rilevanza nazionale ed internazionale.
2. Nell'ambito delle iniziative di sostegno finalizzate alla promozione del libro edito in Campania, la Regione assegna contributi a favore degli editori campani che partecipano a fiere e mostre, anche itineranti, del libro e del prodotto multimediale e per la partecipazione promozionale di editori, singoli o associati, a fiere e mostre regionali, nazionali ed internazionali del libro. Non dà diritto a contributi la partecipazione in qualità di ospiti presso gli stand istituzionali di cui al comma 1, né l'organizzazione di manifestazioni o eventi nello stesso ambito.

Art. 14

Elenco delle imprese editoriali campane. Trasparenza.

1. La Regione cura, tramite lo sportello informativo, di cui all'articolo 16, la pubblicazione e l'aggiornamento delle imprese editoriali campane beneficiarie degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 15

Istituzione e attività del Centro di documentazione dell'editoria campana

1. E' istituito, presso la struttura regionale competente, il Centro di documentazione dell'editoria campana, di seguito denominato CEDEC.
2. Il CEDEC svolge funzioni consultive in ordine alle politiche regionali relative alla promozione e valorizzazione del libro e della lettura, ed in particolare:
 - a) esprime pareri nei casi previsti dalla presente legge;
 - b) predispone una relazione annuale sull'utilizzazione dei fondi erogati ai sensi della presente legge;
 - c) collabora con istituzioni ed organismi culturali, università, istituti di ricerca, associazioni ed imprese;
 - d) supporta la struttura regionale competente nella realizzazione e gestione di un portale web contenente i libri pubblicati in Campania.
3. Il CEDEC è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia, ed è composto da :
 - a) un dirigente della struttura regionale competente;
 - b) due rappresentanti degli editori, su indicazione delle associazioni di categoria;
 - c) due esperti nella materia designati rispettivamente uno dall'assessore regionale competente e uno dalla commissione consiliare competente per materia.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente.
5. I componenti del CEDEC durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

Art. 16

Sportello informativo di supporto all'editoria campana

1. Presso la struttura regionale competente è istituito lo sportello informativo di supporto all'editoria campana. Lo sportello cura in particolare la diffusione delle informazioni sulle agevolazioni, nazionali e comunitarie, nonché sulle manifestazioni e iniziative in favore del libro nel territorio campano e nazionale.
2. Al fine di favorire la partecipazione degli editori a fiere e mostre realizzate anche da altri soggetti in Italia e all'estero, le strutture regionali competenti sono tenuti a comunicare tempestivamente allo sportello informativo tutte le iniziative programmate. Gli editori, nel rispetto e nell'ambito del tema della manifestazione, possono presentare le proprie recenti pubblicazioni. Per tale partecipazione non sono ammesse forme ulteriori di contributo regionale.
3. Al fine di facilitare la comunicazione ed il confronto tematico tra gli editori è attivato un forum riservato alle imprese editoriali di cui all'articolo 14.

Art. 17

Destinazione delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 18 sono ripartite come segue:
 - a) per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) è assegnato il 20 per cento delle risorse disponibili;
 - b) per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) è assegnato il 6 per cento delle risorse disponibili;
 - c) per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) è assegnato il 6 per cento delle risorse disponibili;
 - d) per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) è assegnato il 6 per cento delle risorse disponibili;
 - e) per le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) è assegnato il 6 per cento delle risorse disponibili;
 - f) per gli interventi di cui all'articolo 6 è assegnato il 7 per cento delle risorse disponibili;
 - g) alle librerie della regione di cui all'articolo 8 è assegnato il 2,5 per cento delle risorse disponibili;
 - h) ai premi di cui all'articolo 9 è assegnato il 2,5 per cento delle risorse disponibili;
 - i) alle attività promozionali e alla settimana della lettura di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 è assegnato il 10 per cento delle risorse disponibili;
 - j) per l'acquisto di pubblicazioni di cui all'articolo 12, comma 3, è assegnato il 10 per cento delle risorse disponibili;
 - k) alla partecipazione della Regione a fiere e mostre editoriali di cui all'articolo 13 comma 1 è assegnato il 5 per cento delle risorse disponibili;
 - l) alla partecipazione degli editori campani a fiere e mostre editoriali di cui all'articolo 13 comma 2 è assegnato il 14 per cento delle risorse disponibili;
 - m) alle attività di cui agli articoli 15 e 16 è assegnato il 5 per cento delle risorse disponibili.

Art. 18
Norma finanziaria

1. Agli oneri della presente legge quantificati in euro 1.000.000,00 si farà fronte, per l'anno 2011, con le risorse assegnate in termini di competenza e cassa con l'U.P.B. 7.29.65 - capitolo 1030 per € 900.000,00 e con l'U.P.B. 7.29.224 del capitolo 1040 per € 100.000,00.
2. Per gli esercizi finanziari successivi al 2011 si provvede con le leggi di previsione di bilancio regionale annuale.

Art. 19
Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per le attività svolte dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, ai soggetti destinatari è data facoltà di presentare istanza ai sensi della presente legge, previa espressa rinuncia ai benefici riconosciuti dalla previgente normativa e limitatamente alle attività relative all'anno di approvazione della presente legge.

Art. 20
Adeguamenti normativi

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, tenuto conto dell'evoluzione delle esigenze delle imprese editoriali campane, la giunta regionale, con propria deliberazione, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, previa verifica dell'impatto della presente normativa, sentito il CEDEC, può modificare i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 17 e la misura dei contributi di cui agli articoli 5 e 8.

Art. 21
Abrogazioni

1. La legge regionale 27 aprile 1990, n. 30 è abrogata.

Art. 22
Dichiarazioni d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Disegno di Legge
Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale

RELAZIONE TECNICA

La produzione editoriale nella Regione Campania è caratterizzata da una forte ed articolata ricchezza progettuale, da una diffusa presenza in tutte le province campane di imprese editoriali di media e piccola dimensione e da una cospicua pubblicazione annuale di volumi e collane.

Il comparto costituisce un patrimonio di notevole rilievo storico, sia sotto il profilo culturale, sia sotto quello della qualità della produzione annuale libraria.

Le imprese editoriali attive sul territorio sono circa novanta; molte hanno una solida e riconosciuta tradizione storico-culturale apprezzata non solo a livello nazionale, ma anche in ambito internazionale. La partecipazione negli ultimi anni della Regione Campania a saloni editoriali nazionali ed internazionali ha contribuito, infatti, a far conoscere molti editori campani oltre confine.

La produzione editoriale delle case editrici campane è articolata in più ambiti di interessi e materie: saggistica, prosa, storia, arte, tradizioni storico-culturali, filosofia, narrativa per ragazzi, beni culturali ed ambientali, turismo, architettura e sociologia sono i principali, ma non unici, "segmenti" nei quali l'attività editoriale campana è maggiormente impegnata.

La presente proposta di disegno di legge persegue l'obiettivo di disciplinare e sostenere in maniera più adeguata e moderna l'attività dell'imprenditoria editoriale e in parte della filiera collegata, sia per offrire uno sbocco professionale a una larga fascia di giovani, sia per fornire un'offerta culturale migliore alla comunità di cittadini campani e del nostro Paese.

Le strategie principali della legge sono indirizzate a promuovere e sostenere il libro nelle sue forme più articolate e multimediali, la lettura e la produzione del libro fondata sulla piccola e media impresa editoriale campana, la partecipazione degli editori ai principali appuntamenti editoriali nazionali ed internazionali, anche insieme con la Regione Campania, la realizzazione di mostre editoriali, fiere, settimane della lettura e momenti di aggregazione culturale, particolarmente nei Comuni di minore dimensione demografica, al fine di rivitalizzare dal punto di vista culturale i piccoli centri urbani.

Le legge presenta interessanti spunti innovativi rispetto alla normativa regionale in vigore (L.R. 30 del 27/04/1990), oramai inadeguata alle esigenze professionali degli editori: è di rilievo l'istituzione di un Centro di Documentazione Regionale sull'attività editoriale e multimediale, la realizzazione di uno Sportello informativo sulle attività del settore, l'istituzione dell'elenco delle imprese editoriali campane, la realizzazione di un Portale del libro campano contenente il catalogo e le novità della produzione editoriale regionale.

Vanno segnalate, poi, le misure di sostegno a favore delle librerie aventi sede legale ed operativa in Campania, i premi da assegnare annualmente agli editori che si siano particolarmente distinti in alcune "sezioni" operative, l'attenzione al mondo della scuola con la premiazione del miglior progetto di lettura realizzato da Istituti scolastici su libri pubblicati da editori campani, l'attività di lettura, gli incontri tra studenti, scrittori ed editori, le letture animate da tenersi nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri e nei luoghi dove è maggiore l'emarginazione, il disagio e l'esclusione sociale.

Si illustrano di seguito, sinteticamente, i contenuti delle singole disposizioni in cui si articola il disegno di legge.

L'**articolo 1**, nel riconoscere la pratica della lettura quale strumento insostituibile per la circolazione delle idee e la crescita sociale dei cittadini, delinea i principi generali cui si ispira la legge e i fondamentali interventi che la Regione intende attuare con la normativa.

L'**articolo 2** delinea il rapporto tra i contributi previsti nella legge e la disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis.

L'**articolo 3** delinea le attività degli editori singoli o associati per le quali la Regione concede contributi.

L'**articolo 4** individua le modalità e i tempi per la presentazione delle istanze di contributo da parte degli editori campani.

L'**articolo 5** prevede la misura massima dei contributi concedibili per ogni singola attività degli editori.

L'**articolo 6** disciplina particolari misure di sostegno alle imprese editoriali.

L'**articolo 7** individua i soggetti beneficiari dei contributi regionali, che sono gli editori singoli o associati in possesso di particolari requisiti.

L'**articolo 8** delinea le misure di sostegno a favore delle librerie aventi sede legale ed operativa in Campania.

L'**articolo 9** istituisce misure premiali per l'avviamento d'impresa.

L'**articolo 10** disciplina la composizione della giuria che esprime un parere insindacabile sull'assegnazione dei premi regionali.

L'**articolo 11** delinea i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione alle misure premiali per le imprese editoriali.

L'**articolo 12** individua una serie di attività promozionali in favore del libro e della lettura e, segnatamente, prevede la Settimana della lettura.

L'**articolo 13** individua ulteriori iniziative di sostegno finalizzate alla promozione del libro edito in Campania, tra le quali la partecipazione a fiere e mostre del libro e del prodotto multimediale.

L'**articolo 14** istituisce l'elenco delle imprese editoriali campane beneficiarie degli interventi previsti dalla legge.

L'**articolo 15** istituisce presso l'Assessorato regionale competente il Centro di Documentazione dell'editoria campana, disciplinandone funzioni, composizione e nomina.

L'**articolo 16** istituisce lo Sportello informativo per la diffusione delle informazioni sulle agevolazioni nazionali e comunitarie, nonché sulle manifestazioni e iniziative in favore del libro nel territorio campano e nazionale.

L'**articolo 17** prevede l'articolazione delle diverse linee di finanziamento a valere sui fondi appostati in bilancio per le attività dell'editoria libraria.

L'**articolo 18** prevede la dotazione per la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge.

L'**articolo 19** prevede le disposizioni finali e transitorie.

L'**articolo 20** disciplina gli adeguamenti normativi alla legge.

L'**articolo 21** prevede l'espressa abrogazione della L.R. 27/04/1990 n. 30 incompatibile con il disegno di legge.

L'**articolo 22** contiene la dichiarazione d'urgenza della legge.

**Relazione finanziaria al disegno di legge
Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale**

Con il presente disegno di legge la Regione intende promuovere e sostenere il libro, la lettura e la sua produzione fondata sulla piccola e media impresa editoriale regionale.

A tal fine il disegno di legge prevede i seguenti interventi il cui costo è così quantificato:

Riferimento normativo	Tipo di intervento	Natura della Spesa	Costo Max per singolo intervento	Costo Complessivo
Art.3, comma 1, lettera a)	Contributo per la realizzazione del prodotto finito	Spesa Corrente	12.000,00	200.000,00
Art.3, comma 1, lettera b)	Software	Spesa di investimento	12.000,00	60.000,00
Art.3, comma 1, lettera c)	Attività di promozione	Spesa Corrente	12.000,00	60.000,00
Art.3, comma 1, lettera d)	Attività di commercializzazione	Spesa Corrente	12.000,00	60.000,00
Art.3, comma 1, lettera e)	Attività di ristrutturazione aziendale	Spesa di investimento	15.000,00	60.000,00
Art.6, comma 1	Contributi in conto interesse alle imprese editoriali	Spesa Corrente	8.000,00	70.000,00
Art.8, comma 1	Contributi alle librerie	Spesa Corrente	5.000,00	25.000,00
Art.9, comma 1	Premialità di avviamento	Spesa Corrente		25.000,00
Art.12 commi 1 e 2	Promozione della lettura	Spesa Corrente		100.000,00
Art.12, comma 3	Acquisto di pubblicazioni	Spesa Corrente		10.000,00
Art.13, comma 1	Partecipazione della Regione a Fiere e Mostre editoriali	Spesa Corrente		50.000,00
Art.13, comma 2	Contributi agli editori per la partecipazione a Fiere e Mostre editoriali	Spesa Corrente		130.000,00
Artt.14, 15 e 16	Istituzione del registro degli Editori, del CEDEC e dello sportello informativo	Spesa Corrente		150.000,00

Per la copertura di tali interventi si farà fronte per l'esercizio 2011 con le risorse appostate alla U.P.B. 7.29.65 – capitolo di spesa 1030 per quanto riguarda le spese correnti per € 900.000,00, mentre per le spese di investimento saranno utilizzate le risorse appostate sulla U.P.B. 7.29.224 – capitolo di spesa 1040 per € 100.000,00 (Art.18 della proposta).

Si precisa che la maggior parte degli interventi sono spese palesemente di natura corrente per cui si ipotizza l'istituzione di capitoli di spesa corrente su cui appostare le risorse mediante prelevamento dai fondi speciali sopra individuati.

Per gli anni successivi i contributi saranno erogati nei limiti delle risorse approvate con legge di bilancio.